



REGOLAMENTO
ELETTORALE
DI COOP ALLEANZA 3.0



REGOLAMENTO ELETTORALE DI COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI DEL 19 GIUGNO 2021

REGOLAMENTO ELETTORALE DI COOP ALLEANZA 3.0

Premessa

Lo Statuto di Coop Alleanza 3.0 all'art. 55.1 lett. b), prevede che la Cooperativa disponga di un "Regolamento elettorale", atto a disciplinare la materia elettorale e, dunque:

- a. la composizione, il funzionamento e i compiti della Commissione elettorale
- b. i requisiti e le modalità per l'autocandidatura e per l'elezione alle seguenti cariche sociali:
 - Consigliere e Presidente dei Consigli di Zona;
 - Presidente di Area sociale vasta;
 - Consigliere di amministrazione.

In particolare, lo Statuto rimanda al Regolamento per normare i seguenti aspetti:

- 28.3 modalità per la nomina dei presidenti di Area vasta
- 40.2 requisiti per la candidatura a Consigliere di amministrazione
- 41.4 modalità e composizione della lista per la nomina del Cda (e analogamente i criteri per le liste alternative)
- 51.1 modalità e criteri di nomina della Commissione elettorale

Lo Statuto definisce inoltre in linea generale le modalità di elezione del Consiglio di Zona e del presidente di Zona (art. 27.5 e 27.6) che il presente Regolamento integra con indicazioni più specifiche.

Organi della rappresentanza sociale nel territorio

Come indicato dallo Statuto, l'organizzazione sociale ha come fine quello di consentire e sollecitare la massima partecipazione dei soci alla vita sociale e all'attività della Cooperativa stessa. L'organizzazione della partecipazione sociale si costruisce attorno allo scambio mutualistico, nei luoghi, nelle forme e nelle dimensioni in cui esso concretamente si realizza in Cooperativa, ivi espressamente inclusa la ricaduta dell'attività della Cooperativa sulla comunità in cui è insediata. A tal fine la Cooperativa istituisce apposite istanze organizzative che, mettendosi in rapporto con gli organi istituzionali della Cooperativa medesima, possano contribuire all'indirizzo della sua attività

mutualistica in sintonia con le esigenze e la volontà del corpo sociale, nonché del territorio in cui la Cooperativa stessa sviluppa la sua presenza.

I Consigli di Zona soci

Il territorio in cui è presente Coop Alleanza 3.0 è suddiviso in Zone soci, stabilite da una specifica delibera del Consiglio di amministrazione che ne definisce e aggiorna gli ambiti territoriali periodicamente e in occasione delle elezioni degli organi sociali. Le Zone si articolano in Circostrizioni sociali che hanno come riferimento uno o più punti vendita.

Il Consiglio di Zona è l'organo di rappresentanza dei soci a livello locale.

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento dell'Organizzazione sociale, ciascun Consiglio di Zona è composto da un minimo di 11 a un massimo di 25 soci. Tale composizione tiene conto del numero di soci, del numero di punti vendita e dell'ampiezza territoriale di ciascuna Zona.

I principali scopi del Consiglio di Zona sono:

- consolidare tra i soci il vincolo associativo sulla base dei principi cooperativi, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e dal Codice etico
- promuovere l'adesione di nuovi soci
- favorire i rapporti fra Consiglio di amministrazione e corpo sociale, al fine di promuovere la partecipazione dei soci alla vita ed alle scelte della Cooperativa
- diffondere la cultura della sostenibilità, della responsabilità sociale d'impresa e dell'etica cooperativa
- promuovere l'attività dei soci nell'ambito delle strategie e degli obiettivi della Cooperativa
- favorire l'ascolto dei soci
- promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali e le organizzazioni sociali, iniziative a tutela dei diritti del cittadino consumatore
- favorire, tra i soci, l'informazione relativa alla promozione del Prestito sociale

Il Presidente di Zona

Il Presidente del Consiglio di Zona (o presidente di Zona) sovrintende alle attività della Zona, coordinando e indirizzando le attività del Consiglio di Zona, in stretto raccordo con la Direzione Politiche Sociali e Relazioni Territoriali, mantenendo un rapporto costante con i soci della Zona e svolgendo un ruolo di ascolto delle istanze di questi ultimi e di raccordo con le sedi decisionali dove si formano gli indirizzi e le politiche della Cooperativa.

Il Presidente di Area sociale vasta

Le Aree sociali vaste sono un'articolazione sociale di Coop Alleanza 3.0 nel territorio, nelle quali sono raggruppate più Zone. Come per le Zone soci, il Consiglio di amministrazione le istituisce con propria delibera, determinandone il numero e la dimensione territoriale in concomitanza con la pubblicazione del Bando per le autocandidature. Per garantire lo stretto legame tra l'organizzazione sociale territoriale e la vita istituzionale della cooperativa, i presidenti delle Aree sociali vaste sono eletti tra i presidenti delle Zone soci che compongono ciascuna Area sociale vasta, e inseriti di diritto come candidati per la nomina del Consiglio di amministrazione, in occasione del rinnovo dello stesso.

La Consulta della rappresentanza sociale

La Consulta della rappresentanza sociale è un organismo di sintesi dell'Organizzazione sociale territoriale: di essa fanno parte tutti i presidenti di Zona e i componenti del Consiglio di amministrazione. Per garantire all'organismo la massima rappresentatività dell'organizzazione sociale anche non territoriale della Cooperativa, di esso potranno far parte, altresì – ove siano costituiti – i rappresentanti dei Gruppi di interesse.

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di controllo della Cooperativa; il presente Regolamento ne definisce le modalità di elezione, relativamente agli aspetti che non siano già normati dallo Statuto.

La Commissione elettorale

L'articolo 51.2 dello Statuto prevede che la Commissione elettorale abbia, tra i suoi compiti, quello di emettere il Bando per le autocandidature delle varie elezioni previste dallo Statuto e dal Regolamento elettorale, fissando in esso modalità di presentazione, criteri di ammissibilità e di selezione. La Commissione elettorale vigila inoltre sullo svolgimento delle elezioni a tutte le cariche sociali. Il Regolamento elettorale stabilisce modalità e criteri di nomina dei componenti della Commissione elettorale, il funzionamento e le prerogative della medesima.

Principi generali

In coerenza con i principi di democrazia e partecipazione sanciti nel Codice etico, tutti i soci in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento hanno diritto a candidarsi per far parte degli organi della rappresentanza sociale di Coop Alleanza 3.0.

La Cooperativa intende inoltre favorire la presenza all'interno dei propri organi della rappresentanza sociale di tutte le componenti della società, e in particolare si impegna a promuovere le pari opportunità di genere e a creare le condizioni per garantire il ricambio generazionale, come prescritto dallo Statuto.

SEZIONE 1 LA COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 1.1 - La Commissione elettorale

Come definito dal Regolamento dell'Organizzazione sociale, la Commissione elettorale è un organo di emanazione assembleare, composto dai soci della Cooperativa. Il mandato dei componenti della Commissione elettorale ha durata di tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Come disposto dall'articolo 51 dello Statuto sociale, la Commissione elettorale è composta da sette membri:

- il presidente di ANCC, che la presiede
- il presidente di Legacoop Nazionale
- cinque membri in rappresentanza dei territori della Cooperativa

Al proposito si precisa che i primi due componenti, che partecipano di diritto alla Commissione, potranno indicare un'altra persona a rivestire la carica in loro vece, individuandola tra dirigenti cooperativi o personalità di comprovata esperienza, comunque di alto profilo professionale e indipendenza di giudizio.

I cinque rappresentanti dei territori sono indicati dalla Consulta della Rappresentanza sociale, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'attenzione del Consiglio di amministrazione tra i 90 gg e i 45 gg antecedenti alla data della prima assemblea separata di Bilancio al cui ordine del giorno è previsto il rinnovo della Commissione elettorale.

In assenza di autocandidature o nel caso in cui le autocandidature presentate siano carenti dei requisiti richiesti, il Consiglio di amministrazione provvederà d'ufficio a indicare il/i candidato/i in relazione ai territori e/o a integrare di propria iniziativa la lista delle autocandidature da sottoporre alla Consulta.

Le indicazioni della Consulta dovranno definire una composizione che favorisca l'equilibrio di genere e una equilibrata rappresentatività dei territori in cui la cooperativa è presente.

Possono essere indicati tutti i soci (persone fisiche e mandatari dei soci non persone fisiche) privi delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C.C. con riguardo alla carica di amministratore, e che siano soci ininterrottamente da almeno tre anni.

Non possono, in ogni caso, essere indicati come rappresentanti dei territori in oggetto i soci che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente o un incarico di collaborazione professionale con la Cooperativa o con società da essa controllate.

La carica di componente della Commissione elettorale è incompatibile con altre cariche elettive della Cooperativa, ossia con la carica di Consigliere di amministrazione, componente della Commissione etica e del Collegio sindacale, presidente di Area sociale vasta, consigliere o presidente di Zona, membro della Consulta sociale.

I componenti della Commissione elettorale non possono, altresì, essere candidati a una delle predette cariche.

I componenti della Commissione elettorale non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

La lista definita dalla Consulta verrà trasmessa al Consiglio di Amministrazione in tempo utile affinché questo la possa tempestivamente approvare e sottoporre al voto dell'assemblea.

Art. 1.2 - Funzionamento della Commissione elettorale

La Commissione elettorale viene convocata per la prima riunione del mandato dal membro più anziano e successivamente dal Presidente della stessa. La convocazione viene trasmessa con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo caso di urgenza. Le sue riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, con i voti di almeno 4 dei componenti in carica.

Art. 1.3 - Compiti della Commissione elettorale

In base all'art. 51 dello Statuto, la Commissione elettorale ha, tra i suoi compiti, l'emissione del bando per le autocandidature per poter partecipare alle varie elezioni previste dallo Statuto e dal Regolamento elettorale, fissando in esso modalità di presentazione e criteri di ammissibilità e di selezione.

Sulla base delle autocandidature ricevute, la Commissione elettorale, verificata la regolarità delle stesse secondo i criteri e i requisiti definiti nel Bando, ammette i candidati che abbiano fatto domanda per ricoprire le diverse cariche a presentarsi, per la loro nomina, nelle liste elettorali relative.

La Commissione elettorale vigila sullo svolgimento delle elezioni a tutte le cariche sociali. È diritto del socio interloquire con la Commissione elettorale scrivendo a: commissione.elettorale@alleanza3-coop.it.

Le decisioni della Commissione elettorale sono insindacabili per motivi di merito. Eventuali ricorsi, relativi a vizi di forma, possono essere presentati in sede di conciliazione e arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 53 dello Statuto.

Art. 1.4 - Vincoli e mandati della Commissione elettorale in relazione alle candidature a presidente di Zona e consigliere di amministrazione

Nella selezione delle candidature a consigliere di amministrazione e, ove necessario ai sensi dell'art. 2.5, a presidente del Consiglio di Zona, la Commissione elettorale dovrà tenere conto, oltre che della rappresentatività territoriale e di altri requisiti o particolari competenze che facciano ritenere il candidato idoneo all'incarico, anche di criteri specifici desumibili dall'ulteriore documentazione richiesta ai candidati e di seguito elencata:

- a. le informazioni sulla effettività della partecipazione allo scambio mutualistico, anche per il tramite dei propri conviventi e/o di altro soggetto delegato dal socio ad effettuare gli atti di scambio mutualistico in nome e per conto del socio ai sensi del Regolamento dello Scambio mutualistico, con la Cooperativa, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Organizzazione sociale
- b. le esperienze di amministratore o direzione in società cooperative e/o del terzo settore, in organismi associativi, di rappresentanza sindacale, ecc.

- c. le esperienze di amministratore o direzione in società di capitali operanti in settori attinenti ad attività svolte dalla cooperativa
- d. le esperienze di pubblico amministratore (enti e istituzioni locali, consorzi pubblici, enti di secondo grado, ecc.)
- e. le esperienze di direzione in organismi associativi, di rappresentanza economica e sindacale, ecc.
- f. l'attività svolta negli organismi di rappresentanza sociale della Cooperativa
- g. altre esperienze professionali attinenti agli scopi perseguiti e alle attività svolte dalla cooperativa

SEZIONE 2 AUTOCANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

Art. 2 - Chi ha diritto ad autocandidarsi

Come previsto dall'art. 6 del Regolamento dell'Organizzazione sociale di Coop Alleanza 3.0, tutte le socie e tutti i soci, ammessi con delibera del Consiglio di amministrazione, in regola con il versamento della quota sociale e che non abbiano debiti verso la Cooperativa o procedure di recesso o esclusione in corso, possono candidarsi alle cariche sociali sulla base di specifici requisiti.

Art. 2.1 - Candidatura a consigliere di Zona

I candidati per l'elezione a consigliere di Zona al momento dell'autocandidatura devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere socio della Cooperativa da almeno tre mesi
2. non avere subito provvedimenti di esclusione dalla Cooperativa negli ultimi dieci anni
3. intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell'ambito del nucleo dei conviventi e/o mediante altro soggetto delegato dal socio a effettuare gli atti di scambio mutualistico in nome e per conto del socio ai sensi del Regolamento dello Scambio mutualistico, sulla base di almeno due dei seguenti requisiti alternativi:
 - a. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 1.000 nell'ultimo anno
 - b. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non

meno di 12 volte nell'ultimo anno o 36 volte nel triennio

- c. intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di Prestito sociale
- d. aver partecipato ad almeno tre assemblee o altre iniziative promosse dalla Cooperativa sul territorio negli ultimi tre anni
- e. essere socio attivo nell'ambito dei principali progetti sociali della Cooperativa

Per le Circoscrizioni di recente costituzione possono essere previsti criteri straordinari, derogando al criterio dell'anzianità di adesione a socio, per favorire la partecipazione all'organizzazione sociale, nell'interesse della Cooperativa.

Art. 2.2 - Candidatura a presidente di Zona

I candidati per l'elezione a presidente di Zona, al momento dell'autocandidatura devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere socio della Cooperativa da almeno tre anni
2. non avere subito provvedimenti di esclusione negli ultimi dieci anni
3. intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell'ambito del nucleo dei conviventi e/o mediante altro soggetto delegato dal socio a effettuare gli atti di scambio mutualistico in nome e per conto del socio ai sensi del Regolamento dello Scambio mutualistico, sulla base di almeno due dei seguenti requisiti alternativi:
 - a. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 2.000 nell'ultimo anno
 - b. acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di 18 volte nell'ultimo anno o 54 volte nel triennio
 - c. intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di Prestito sociale
 - d. aver partecipato ad almeno tre assemblee o altre attività promosse dalla Cooperativa sul territorio negli ultimi tre anni
 - e. essere socio attivo nell'ambito dei principali progetti sociali della Cooperativa
4. non avere rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, liti giudiziarie pendenti o minacciate, subito pregresse esclusioni nel settennio che precede la candidatura)

5. Aver fatto parte del Consiglio di Zona e/o organi della Cooperativa per almeno un mandato. Ai fini del presente requisito si computeranno anche i mandati svolti negli organismi territoriali nelle Cooperative che hanno dato vita a Coop Alleanza 3.0 o contribuito successivamente all'evoluzione del suo radicamento territoriale. La Commissione elettorale, ove si sia autocandidato un solo socio e questi ricopra già la carica da oltre 9 anni, potrà ammettere eventuali candidature presentate da altri soci che pur non avendo svolto i mandati previsti negli organismi territoriali siano comunque in possesso dei requisiti per la candidatura a Consigliere di Amministrazione indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art 2.3.
6. Il requisito di cui al punto 1) potrà essere derogato con la maggioranza di almeno i 2/3 del Consiglio di amministrazione, nel caso in cui si venga a creare una nuova Zona soci in un ambito territoriale in cui precedentemente la Cooperativa non era presente e, dunque, il limite predetto rischi di impedire, concretamente, l'elezione di un presidente di Zona tra i soci di tale Zona soci

Art. 2.3 - Candidatura a consigliere di Amministrazione

I candidati per l'elezione a consigliere di amministrazione, oltre ad essere persone di chiara onorabilità e professionalità, al momento dell'autocandidatura devono possedere i seguenti requisiti, come specificato dallo Statuto della Cooperativa:

1. essere soci da almeno tre anni
2. avere intrattenuto un effettivo scambio mutualistico con la Cooperativa per l'acquisto di beni o servizi (anche per il tramite di un convivente e/o altro soggetto delegato dal socio a effettuare gli atti di scambio mutualistico in nome e per conto del socio ai sensi del Regolamento dello Scambio mutualistico) almeno entro i limiti di importo o frequenza minima di spesa individuati per i candidati a presidente di Zona all'art. 2.2.3
3. non avere rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, liti giudiziarie pendenti o minacciate, subito pregresse esclusioni nel settennio che precede la candidatura)
4. il requisito richiesto ai sensi del punto 1) potrà essere derogato con la maggioranza di almeno i 2/3 del Consiglio di amministrazione, nel caso in cui si venga a creare una nuova Area sociale vasta in un ambito territoriale in cui precedentemente la Cooperativa non era presente e, dunque, il limite

predetto rischi di impedire, concretamente, la presenza di consiglieri eletti tra i soci di tale Area sociale vasta in Consiglio di amministrazione. I Presidenti di Area Sociale Vasta, in quanto Presidenti di Zona e candidati di diritto alla composizione della lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, sono implicitamente in possesso dei necessari requisiti. Per i consiglieri che si candidano con qualifica di indipendenti (i cui requisiti sono definiti dall'art. 40.4 dello statuto), i requisiti di anzianità sociale e scambio mutualistico non sono considerati necessari.

Art. 2.4 - Il presidente di Area sociale vasta

I presidenti delle Aree sociali vaste sono indicati, ai sensi dell'art. 28.3 dello Statuto, tra i presidenti di Zona secondo le modalità riportate nella sezione 3. Come previsto dagli articoli 28.4, 40.3 e 41.3 dello Statuto, fanno parte di diritto delle liste, anche alternative, di candidati al Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento per l'Organizzazione sociale.

Art. 2.5 - Ulteriori specificazioni relative alle candidature

L'autocandidatura non precostituisce alcun diritto all'elezione; essa è semplicemente l'unico mezzo per la selezione dei candidati.

La Commissione elettorale potrà – a suo insindacabile giudizio – limitare il numero delle candidature a consigliere di Zona, unicamente nel caso in cui queste siano superiori a quattro volte il numero dei consiglieri da eleggere nella Zona.

Per la carica di presidente di Zona soci la Commissione elettorale non può sottoporre al voto dei soci più di tre candidature per ciascuna Zona. A tal fine, dovrà selezionare le candidature ricevute sulla base dei requisiti indicati al precedente articolo 1.4.

La Commissione elettorale forma altresì la lista per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, sempre sulla base delle auto-candidature ricevute, inserendo al suo interno i presidenti di Area sociale vasta, come stabilito dallo Statuto, nonché candidati tecnici e indipendenti; ammette eventuali ulteriori liste, verificandone la rispondenza alle norme di Statuto e di Regolamento elettorale.

SEZIONE 3 ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 3 - Elezione dei presidenti di Area sociale vasta

Nei 30 giorni successivi alla proclamazione degli eletti, i consiglieri di Zona di ciascuna Area sociale vasta sono chiamati in seduta congiunta a valutare i profili dei presidenti di Zona eletti nell'ambito dell'Area sociale vasta di appartenenza e ad eleggere tra questi il presidente dell'Area sociale vasta. Il voto viene espresso in modo palese, oppure in modo segreto a fronte della richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri di Zona, ed è soggetto a ponderazione anche in relazione al numero di componenti di ciascun Consiglio di Zona all'interno di ogni Area sociale vasta. Le modalità di ponderazione sono definite dal Consiglio di amministrazione e devono essere indicate nel Bando per le autocandidature.

Tutti i presidenti di Zona sono eleggibili a presidente dell'Area sociale vasta di appartenenza. Nel caso in cui nessuno dei presidenti di Zona eletti in un'Area sociale vasta sia disponibile a ricoprire l'incarico di presidente di Area sociale vasta, la Commissione elettorale individua, tra i consiglieri di Zona di quell'Area sociale vasta in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2.3, un socio da proporre per tale ruolo, per l'elezione da parte dei consiglieri di Zona dell'Area sociale vasta stessa. Nel caso di cessazione del presidente di Area sociale vasta per decadenza, dimissioni o revoca o altro motivo, la Commissione elettorale ha il compito di individuare tra i presidenti di Zona il nuovo presidente di Area sociale vasta, la cui nomina sarà sottoposta al voto dei Consigli di Zona appartenenti all'Area sociale vasta interessata. La Commissione elettorale potrà sottoporre al voto dei Consiglieri uno o più nomi, fino a un massimo di 3 nominativi. Il nuovo presidente dell'Area sociale vasta sarà cooptato nel ruolo di Consigliere di amministrazione tramite delibera del Consiglio di amministrazione; tale cooptazione dovrà essere successivamente ratificata da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Elezione dei consiglieri di amministrazione

La Commissione elettorale deve comunicare al presidente del Consiglio di amministrazione la

lista per il rinnovo del Consiglio stesso almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima delle Assemblee separate dei soci. Qualora la Commissione elettorale non adempia a tale obbligo, il Consiglio di amministrazione è tenuto a presentare una propria lista da sottoporre al voto delle assemblee dei soci. Entro il termine – previsto a pena di decadenza – di dieci giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della data fissata per lo svolgimento della prima delle assemblee separate dei soci, possono essere proposte liste alternative per l'elezione del Consiglio di amministrazione, facendole pervenire presso la sede legale, all'attenzione della Commissione elettorale, congiuntamente ai curricula dei candidati, alle loro dichiarazioni di autocandidatura o di accettazione della candidatura (con eccezione dei presidenti di Area sociale vasta), e alle firme autografe dei sottoscrittori, in originale; le firme dei sottoscrittori dovranno essere corredate dei dati anagrafici degli stessi e dal loro codice Carta socio di Coop Alleanza 3.0. La lista dovrà anche indicare il socio referente cui indirizzare le comunicazioni che si rendessero eventualmente necessarie.

L'eventuale presentazione di una lista diversa da quella presentata dalla Commissione elettorale deve essere effettuata – mediante la sua sottoscrizione – da soci della Cooperativa aventi un'anzianità di associazione alla stessa di almeno un anno, in regola con il versamento della quota sociale e privi di debiti verso la medesima; i soci che sottoscrivono la lista dovranno rappresentare tutte le Zone in cui è suddiviso il territorio della Cooperativa, in modo che da ogni Zona soci provenga un numero di almeno 1.000 soci sottoscrittori.

Le liste dovranno essere composte da un numero di candidati pari ai consiglieri da eleggere; i candidati dovranno essere dotati dei requisiti previsti dal precedente art. 2.3, oltre a possedere i requisiti di legge, dello Statuto e del Regolamento dell'Organizzazione sociale. La composizione delle liste dovrà altresì essere effettuata in modo che i candidati garantiscano un'adeguata rappresentanza territoriale e di genere, fermo restando il necessario collegamento con la rappresentanza sociale e i suoi strumenti, quali previsti dal presente Regolamento: in particolare, ogni lista diversa da quella presentata dalla Commissione elettorale dovrà comunque contenere quali candidati tutti i presidenti di Area sociale vasta, individuati secondo le modalità specificamente previste dal

presente Regolamento e i cui nominativi saranno pubblicati sul sito internet della Cooperativa in data antecedente alla pubblicazione della convocazione delle assemblee separate.

La Commissione elettorale esamina, prima della data fissata per la prima delle assemblee separate, le liste presentate dai soci, verificandone la regolarità e ammissibilità e ammettendo al voto dell'assemblea solo quelle che siano state presentate rispettando tutti i requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

In presenza di più liste per la elezione del Consiglio di amministrazione, esse saranno sottoposte al voto delle assemblee nel seguente ordine:

- la prima sarà la lista della Commissione elettorale o del Consiglio di amministrazione uscente
- le altre, secondo una disposizione decrescente definita in relazione al numero dei soci che hanno sottoscritto la presentazione di ciascuna lista

Art. 5 - Modalità di elezione dei rappresentanti sociali

La Commissione elettorale, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, predispone e pubblica un Bando in cui definisce le modalità, i tempi di svolgimento delle elezioni, le indicazioni per la composizione del seggio ed ogni altra indicazione utile per la loro regolarità e fluidità organizzativa, nel rispetto dei principi dello Statuto, del presente regolamento e comunque dei criteri di accessibilità, trasparenza e verificabilità.

In corrispondenza della scadenza elettorale, il Consiglio di amministrazione deve convocare le elezioni per il rinnovo delle cariche della rappresentanza sociale specificando, in ottemperanza a quanto stabilito nel Bando per le autocandidature emesso dalla Commissione elettorale, le date, gli orari e i luoghi di svolgimento delle elezioni, i criteri di individuazione degli aventi diritto al voto, le modalità di voto e quanto risultasse non sufficientemente dettagliato nel presente Regolamento.

La Commissione elettorale vigila sullo svolgimento delle elezioni a tutte le cariche della rappresentanza sociale.

5.1 Modalità di voto

La votazione dei consiglieri e presidenti di Zona avviene per mezzo di schede predisposte che riportano per ogni carica i nomi di tutti i candidati. La/e preferenza/e si esprime/ono apponendo la croce sul nome/i scelto/i.

Si vota con:

- un'unica preferenza per eleggere il presidente di Zona
- massimo due preferenze per eleggere i consiglieri di Zona

Art. 5.2 - Composizione del seggio

Il garante delle operazioni di voto

Uno per ogni seggio elettorale: è proposto dal consiglio di Zona fra soci non candidati, oppure, qualora non ci siano soci disponibili, tale ruolo viene ricoperto dal referente di punto vendita, per svolgere le seguenti funzioni:

1. provvedere all'insediamento del seggio
2. provvedere alla chiusura finale del seggio
3. sovrintendere allo spoglio delle schede votate e alla redazione del verbale finale
4. sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni con controlli periodici dei seggi elettorali
5. consentire l'esercizio del diritto di voto ai soci in base a quanto stabilito nel Bando

Laddove il referente di punto vendita non fosse disponibile, la Commissione elettorale potrà individuare altro soggetto, dotato di requisiti adeguati di professionalità e riservatezza, scegliendolo anche all'esterno della cooperativa.

Gli assistenti alle operazioni di voto

Sono operatori individuati dalla Cooperativa tra i propri dipendenti o altri soggetti terzi, eventualmente coadiuvati da soci non candidati, con i seguenti compiti:

1. presidiare il seggio
2. controllare che i votanti abbiano i requisiti per votare nel punto vendita tramite procedura informatizzata di riconoscimento dei soci
3. eseguire le operazioni previste perché venga espresso correttamente il voto
4. eseguire, alla chiusura giornaliera, le verifiche adeguate per effettuare una quadratura fra le schede consegnate ed i votanti, nelle forme che saranno suggerite dalla Commissione elettorale;

5. procedere alla chiusura serale del seggio compilando il report giornaliero nelle forme che saranno suggerite dalla Commissione elettorale;
6. inserire tutti i materiali in appositi contenitori consegnandoli per la custodia al referente di punto vendita

Il referente di punto vendita

Al referente di punto vendita individuato nel direttore o in altro soggetto dallo stesso indicato, è affidato il compito di prendere in consegna, ad ogni chiusura del seggio, il dispositivo utilizzato e i contenitori con tutto il materiale utilizzato nel seggio e custodirlo sino alla riapertura.

I soci candidati

Le candidature saranno promosse dalla Cooperativa tramite i propri canali di comunicazione; i candidati potranno informare gli altri soci della propria candidatura e promuoverla fino al giorno precedente l'avvio delle elezioni; dovranno quindi astenersi dal promuovere la propria candidatura nel periodo di svolgimento delle elezioni. Eventuali violazioni saranno valutate dalla Commissione elettorale al fine di disporre adeguati provvedimenti fino all'esclusione della candidatura.

Tutti i soci candidati alle cariche sociali possono, comunque, assistere alle operazioni di voto e allo scrutinio finale delle schede votate.

A tutti i componenti del seggio è fatto assoluto divieto di fornire indicazioni di voto.



Alleanza 3.0

SEDE LEGALE

Via Villanova, 29/7
40055 Castenaso (BO)
Frazione Villanova
tel. 051 6041111 | fax 051 6053650

www.coopalleanza3-0.it
posta.certificata@pec.coopalleanza3-0.it